



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA
composta dai magistrati*:

Antonello COLOSIMO	Presidente
Luigi Francesco DE LEVERANO	Consigliere
Annalaura LEONI	Prima Referendaria
Antonino GERACI	Referendario relatore

* riuniti mediante collegamento telematico

nella camera di consiglio del 26 marzo 2024

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte, modificata dalle deliberazioni delle medesime SS.RR. n. 2 del 3 luglio 2003, n. 1 del 17 dicembre 2004, n. 1 del 6 giugno 2011, nonché dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza

n. 229/CP del 19 giugno 2008 e n. 111/CP/DEL/2023 del 14 aprile 2023;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e s.m.i., ed in particolare i commi 9, 10, 11 e 12 dell'art. 1, ed il comma 1, lett. g) dell'art. 2, relativi, rispettivamente, al controllo esercitato dalle Sezioni Regionali della Corte dei conti sui rendiconti di esercizio annuali presentati da ciascun Gruppo consiliare dei Consigli regionali e alla riduzione dei costi della politica nelle regioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, di recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai Gruppi consiliari dei Consigli regionali, ed in particolare gli allegati A e B recanti, rispettivamente, le Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei Consigli regionali ed il relativo modello di rendicontazione;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 12/SEZAUT/2013/QMIG adottata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 174/2012, nell'Adunanza del 3 aprile 2013 e depositata il 5 aprile 2013;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 15/SEZAUT/2013/QMIG adottata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 174/2012, nell'Adunanza del 5 luglio 2013 e depositata in pari data;

VISTA la legge della Regione Umbria 19 dicembre 2012 n. 24, istitutiva del Collegio regionale dei revisori dei conti ed in particolare l'art. 5, che ha introdotto i commi 4 bis e 4 ter all'art. 7 della legge regionale n. 3 del 1996, nonché l'art. 4-bis della legge regionale n. 28 del 2012 e s.m.i.;

VISTA la legge della Regione Umbria 27 dicembre 2012 n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni di adeguamento al d.l. n. 174/2012, ed in particolare l'allegato A (Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari) ed il successivo Allegato (Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari);

VISTO lo Statuto della Regione Umbria, adottato con legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, ed in particolare l'art. 52 contenente disposizioni sui Gruppi consiliari;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale adottato con deliberazione 8 maggio 2007, n. 141 e s.m.i., ed in particolare l'art. 11 contenente disposizioni sui Gruppi consiliari;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 80 del 14 novembre 2019 avente ad oggetto la "Costituzione del gruppo consiliare Partito Democratico";

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 93 del 3 dicembre 2019 avente ad oggetto la "Corresponsione dei contributi ai gruppi consiliari, ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 28/2012 e successive modificazioni";

VISTE le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 62 del 24 maggio 2023, n. 91 del 24 luglio 2023, relative alla rideterminazione dei contributi per il funzionamento ed il personale dei gruppi consiliari;

VISTO il rendiconto di esercizio dell'anno 2023 del Gruppo consiliare *Partito Democratico* della XI legislatura dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria, pervenuto con nota prot. n. 20240001553 del 22 febbraio 2024 (protocollo interno n. 498 di pari data);

VISTE le risultanze della verifica sulla "regolarità contabile della gestione e sull'utilizzazione dei contributi erogati" ai Gruppi consiliari, al 30 settembre 2023, eseguita dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Umbria, di cui al verbale della riunione del 21 novembre 2023 (n. 162), trasmesso unitamente al rendiconto di cui sopra;

VISTA l'ordinanza presidenziale di convocazione della Sezione per la seduta del 14 marzo 2024 e le susseguenti determinazioni;

VISTA la deliberazione della Sezione n. 17/2024/FRG depositata in data 15 marzo 2024 e trasmessa in pari data all'Amministrazione, con la quale è stato sospeso l'esame del rendiconto e assegnato al Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria un termine per la regolarizzazione della documentazione inviata;

VISTA la nota prot. n. 20240002355 del 22 marzo 2024 (prot. interno n. 723 di pari data) con la quale il Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria ha riscontrato le predette richieste;

VISTE le risultanze della verifica condotta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 9 e seguenti del d.l. n. 174/2012 e s.m.i.;

VISTA l'ordinanza presidenziale di convocazione della Sezione per la seduta odierna;

UDITO, in collegamento telematico, il relatore, Referendario Antonino Geraci;

ESPOSIZIONE IN FATTO E VALUTAZIONI DELLA SEZIONE

1. Il d.l. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012 e s.m.i., contenente "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali*" prevede che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti verifichino la regolarità dei rendiconti di esercizio annuale dei Gruppi Consiliari dei Consigli regionali di ciascuna Regione.

In particolare l'art. 1, ai commi 9, 10, 11 e 12, disciplina i tempi e le modalità di formazione, approvazione e controllo dei rendiconti che ciascun Gruppo è tenuto ad elaborare secondo "linee guida" deliberate dalla Conferenza Stato-Regioni e recepite dal d.p.c.m. del 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità.

Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al Presidente del consiglio regionale e deve essere inviato, nel termine di sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera. Decorso tale termine, la magistratura contabile non può più accertare, con effetto vincolante, l'irregolarità del rendiconto.

E', inoltre, previsto che qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non siano conformi alle prescrizioni di legge, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al Presidente del consiglio regionale una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 39 del 26 febbraio-6 marzo 2014, ha ritenuto costituzionalmente legittimo l'impianto della normativa di cui al richiamato d.l. n. 174/2012 quanto agli adempimenti richiesti ai Gruppi consiliari ed ai controlli sui rendiconti di esercizio, riconoscendo nel contempo al Presidente del Consiglio regionale il ruolo di naturale interlocutore della Sezione regionale di controllo nella materia che ci occupa.

La verifica demandata alla Corte dei conti attiene al corretto adempimento dell'obbligo di legale trasparente resa del conto, posto *"a garanzia del pieno assolvimento dell'attività istituzionale dei Gruppi Consiliari Regionali e dei singoli Consiglieri [attraverso la verifica del rispetto dei principi generali] di stretta inerenza della spesa alla attività istituzionale del Gruppo"* (Sez. Giur. Campania, nelle sentenze nn. 582, 585 e 698 del 2016, in linea con sentenza n. 157/2014 della Sez. Giur. Lazio).

Al contrario, non costituisce oggetto della presente attività di controllo, la verifica dell'eventuale responsabilità contabile dei singoli componenti del Gruppo. Nonostante la violazione della disciplina normativamente prevista circa l'impiego dei fondi regionali e l'inerenza all'attività del gruppo consiliare possa generare responsabilità amministrativo-contabile, l'accertamento di una siffatta responsabilità è demandato all'apposito eventuale

giudizio innanzi alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti (C. cost. sent. n. 107/2015).

Il rendiconto dei gruppi consiliari, inoltre, non è un conto di cassa di un agente contabile (SS.RR. in speciale composizione, sentenza n. 30 del 2014), ma un conto amministrativo (cfr. Sezioni riunite in speciale composizione con la sentenza n. 29/2014/EL).

2. La Regione Umbria, per adeguare il proprio ordinamento ai principi ed alle disposizioni di cui alla normativa del d.l. n. 174/2012, ha emanato la legge regionale n. 28 del 27 dicembre 2012 (*“Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174”*), con allegati le Linee guida per l’approvazione del rendiconto di esercizio annuale ed un Modello di rendicontazione, sostanzialmente conformi agli allegati A e B del richiamato d.p.c.m. 21 dicembre 2012.

Ai fini del controllo di cui trattasi rileva altresì la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria n. 93 del 3 dicembre 2019.

In particolare, la richiamata legge regionale n. 28 del 2012, all’art. 5 (*“Rendiconto di esercizio annuale”*), prevede che:

“- 1. Ciascun Gruppo consiliare redige un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo il modello comune allegato alla presente legge (Allegato A), nel rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 1 del D.L. 174/2012 e in conformità al disciplinare interno approvato dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa. Il Presidente del Gruppo consiliare dichiara in calce al rendiconto di esercizio annuale, sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute sono conformi alla legge ed approva il rendiconto con la sua sottoscrizione.

- 2. Il rendiconto di esercizio annuale di cui al comma 1 concerne esclusivamente l'impiego dei contributi di cui al presente Titolo compresi gli eventuali interessi attivi derivanti dal deposito dei contributi stessi. Al rendiconto deve essere allegata copia della documentazione relativa alle spese inserite nel rendiconto. L'originale di tale documentazione è conservato a norma di legge. Al termine della legislatura o in caso di estinzione del Gruppo una copia della documentazione allegata ai rendiconti di esercizio annuali deve essere consegnata all'archivio dell'Assemblea legislativa.

- 3. Ciascun Gruppo trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, il rendiconto di esercizio relativo all'anno precedente e la documentazione a corredo, al Presidente dell'Assemblea legislativa che li invia, non oltre sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, unitamente alle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 4-bis, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

- 4. A fine legislatura, e comunque in caso di estinzione del Gruppo, il rendiconto è predisposto con riferimento al periodo ricompreso fra il 1° gennaio e la data delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea legislativa, ovvero quella dell'estinzione del Gruppo. Il cambio di denominazione del Gruppo o la modificazione della sua composizione non dà luogo ad estinzione del Gruppo e quindi alla conseguente presentazione del rendiconto di esercizio.

- 5. Il rendiconto previsto al comma 4 e la documentazione a corredo sono trasmessi dal Gruppo, entro trenta giorni, decorrenti dalla fine della legislatura o dall'estinzione del Gruppo stesso, al Presidente dell'Assemblea legislativa, che li invia, unitamente alle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 4-bis, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

- 6. Al rendiconto di cui ai commi 3 e 4 deve essere allegato l'inventario dei beni mobili durevoli dei Gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 3.”.

L'art. 2-ter della medesima legge, ai commi 3 e 4, prevede che “3. Ad ogni rendiconto di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, viene allegato l'inventario dei beni mobili durevoli di cui al comma 2.

4. Al termine della legislatura, o nel caso di estinzione del Gruppo consiliare, i beni mobili di proprietà dell'Assemblea legislativa previsti al comma 1 e i beni indicati nell'inventario allegato all'ultimo rendiconto di cui all'articolo 5, comma 4, come previsto dal comma 3 del presente articolo, sono riconsegnati dal Gruppo consiliare all'ufficio competente dell'Assemblea legislativa che, previa verifica in contraddittorio con il Presidente del Gruppo, li prende in carico”.

Inoltre l'art. 2 delle “Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari ai sensi del comma 9 dell'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,...”, allegate alla legge regionale n. 28/2012, dispone che:

“ 1. il presidente del Gruppo autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.

2. La veridicità e la correttezza delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 1 sono attestate dal Presidente del Gruppo consiliare. Il rendiconto è comunque sottoscritto dal Presidente del Gruppo consiliare.

3. Ciascun Gruppo adotta un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle presenti linee guida.”.

3. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra richiamate, in data 22 febbraio 2024 è pervenuto a questa Sezione regionale di controllo il rendiconto di esercizio 2023 del Gruppo consiliare Partito Democratico della XI legislatura dell'Assemblea legislativa della Regione

Umbria, unitamente alla documentazione contabile giustificativa delle voci di spesa.

3.1 Con la deliberazione n. 17/2024/FRG la Sezione ha assegnato al Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria un termine per regolarizzare la documentazione relativa all'inventario dei beni mobili durevoli, in merito al quale è stata rilevata la non adeguata compilazione ed evidenziata la necessità *“che risulti la composizione attuale dell'inventario alla data di chiusura dell'esercizio con evidenza dei beni acquistati nel corso dello stesso e dei beni già in precedenza in carico. Tale documento deve essere sottoscritto secondo le modalità previste”*.

Inoltre, con riguardo al *“TFR dipendente del Gruppo Sig. PASQUALI (periodo 2.1.2020 – 31.8.2022) euro 3.221,40 al lordo delle ritenute di legge (netto euro 2.614,27) pagamento del 11.5.2023 (con i fondi accreditati per spese di personale): dalla documentazione allegata (prima nota, estratto conto, determina dirigenziale n. 187/2023) si evince che il Comune di Passignano sul Trasimeno in data 10.11.2023 ha riversato la quota parte del TFR anticipata dal Gruppo (euro 3.108,41) al Sig. Pasquali, posto in aspettativa non retribuita ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 dal 1.2.2020 al 31.08.2022, in quanto sindaco del comune. Fermo restando che l'importo è stato poi rimborsato dal Gruppo alla Regione Umbria – Assemblea Legislativa in data 13.11.2023”* – la Sezione ha chiesto di relazionare sull'anticipazione a carico dell'ente regionale.

3.2 Il Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione, con la nota prot. n. 20240002355 del 22 marzo 2024, ha fornito riscontro alle richieste istruttorie. In particolare:

- relativamente all'inventario dei beni mobili durevoli è stata allegata la dichiarazione della Presidente del Gruppo dalla quale risulta che *“alla data del 31/03/2023 non risultano beni acquistati dal Gruppo Consiliare regionale Partito Democratico. Sono a comunicare che anche negli anni 2019, 2020, 2021 e 2023 nessun bene è stato mai acquistato”*;

- in merito al TFR erogato al Sig. Pasquali, è stata fornita una ricostruzione di quanto verificatosi e, con particolare riguardo all'anticipazione dei fondi da parte dell'Assemblea Legislativa è stato dichiarato che *“poiché i contributi spettanti ai Gruppi consiliari, per il personale delle segreterie, ai sensi della richiamata l.r. 28/2012 ed in base a quanto stabilito con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 579 dell'8 giugno 2015, comprendono anche quelli relativi al trattamento di fine rapporto dei propri dipendenti, l'8 marzo 2023 con provvedimento del Dirigente del Servizio Risorse e Sistema informativo n. 187 è stato disposto il versamento dei contributi necessari per il pagamento del tfr del sig. Sandro Pasquali in quanto un ritardo nel pagamento del tfr, avrebbe comportato un aumento dell'importo da erogare al dipendente a causa della rivalutazione monetaria, un eventuale ricorso da parte del sig. Pasquali e, se non fossero state anticipate le somme da parte dell'Assemblea legislativa, il Gruppo consiliare si sarebbe trovato ad anticipare l'importo con*

i fondi per il funzionamento”.

4. Dalla documentazione trasmessa a questa Corte risulta inoltre che le somme stanziare dalla Regione siano state accreditate al Gruppo consiliare in data 11.5.2023 (nell'ambito dei fondi accreditati per spese di personale). Successivamente, risulta dagli atti che il Comune di Passignano sul Trasimeno in data 10.11.2023 ha riversato la quota parte del TFR anticipata dal Gruppo (euro 3.108,41) al Sig. Pasquali, posto in aspettativa non retribuita ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 dal 1.2.2020 al 31.08. 2022, in quanto sindaco del comune. Tale importo è stato successivamente riversato dal Gruppo alla Regione Umbria - Assemblea Legislativa in data 13.11.2023. Al termine dell'esercizio oggetto di rendiconto, l'importo rimasto a carico dell'Assemblea Legislativa risulta dunque pari ad euro 112,99 (euro 3.221,40 - euro 3.108,41).

5. Deve, tuttavia, evidenziarsi come l'importo originariamente accreditato in favore del Gruppo consiliare, comprendesse come peraltro espressamente affermato in atti, somme non oggetto di contribuzione, in via definitiva, in favore del Gruppo in quanto dovute dal Comune di Passignano sul Trasimeno. Appare pertanto impropria l'anticipazione delle stesse da parte della Regione che in questo modo si è fatta carico del rischio di un mancato pronto riversamento da parte del Comune tenuto al pagamento. Peraltro, nonostante il Gruppo abbia riversato le somme percepite in eccesso nel corso del medesimo esercizio, la Regione in tal modo ha anticipato delle somme per conto del Gruppo consiliare per il periodo intercorrente tra la data di accredito (11.5.2023) e quella di rimborso alla Regione da parte del Gruppo (13.11.2023). Giova, in questa sede, evidenziare che le somme non spettanti quali contributi non possono essere anticipate dalla regione nel caso in cui il gruppo non disponga di fondi per assolvere alle obbligazioni assunte. Tale *modus operandi* non appare infatti neutrale per due ordini di motivi. In primo luogo, così operando, si trasla dal Gruppo all'Assemblea legislativa il rischio di un mancato riversamento spontaneo da parte del soggetto tenuto, in via definitiva, alla corresponsione delle somme. In secondo luogo, l'operazione contabile così congegnata non appare neutrale in quanto per la Regione comporta la perdita (sia pure, nel caso di specie, momentanea) della disponibilità delle somme anticipate. Tale indisponibilità della somma potrebbe comportare, laddove la Regione stesse operando a debito, la maturazione di oneri finanziari a carico del bilancio ovvero, in presenza di liquidità sufficiente, la mancata remunerazione del capitale non essendo stati corrisposti gli interessi legali, fissati per il 2023 al 5%. Come si è già avuto modo di illustrare, tuttavia, è estranea al sindacato di controllo ex d.l. 13 174/2012 la verifica della

responsabilità dei singoli soggetti agenti né parimenti deve essere esaminata in questa sede la legittimità degli atti amministrativi adottati per l'erogazione della somma anticipata (così deliberazione di questa Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria n. Delibera n. 21/2023/FRG). In questa sede, pertanto, la Sezione si limita a prendere atto che le somme impropriamente anticipate dalla Regione sono state restituite alla stessa entro il termine dell'esercizio.

6. Con riferimento, inoltre, alle spese indicate nella sintesi bilancio consuntivo 2023 e, in specie, ai punti 5 "Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web" e 6 "Spese per consulenze, studi ed incarichi" si osserva quanto segue.

7. Preliminarmente si evidenzia che poiché le autorizzazioni di spesa che devono essere assunte preventivamente rispetto al successivo obbligo di rendiconto, il Collegio ritiene opportuno rimarcare che i soggetti preposti devono osservare un maggiore dettaglio già in sede di redazione dell'autorizzazione di spesa avendo cura di indicare tutti elementi richiesti dal disciplinare adottato.

8. Il Collegio ritiene che, sulla base delle dichiarazioni di veridicità e correttezza della singola spesa rese, sotto la propria personale responsabilità, dal Presidente del Gruppo, non sussistano ragioni per dichiarare irregolare la predetta voce di spesa. Invero, la lettera p) dell'art. 2 quinquies della legge regionale 28/2012 consente di utilizzare il contributo per spese di funzionamento anche per *"promozione e divulgazione dell'attività istituzionale del Gruppo e delle iniziative del Gruppo e dei singoli consiglieri regionali attraverso ogni mezzo di comunicazione di massa o strumento divulgativo"* mentre la lettera o) della medesima disposizione consente le spese *"per studi, consulenze ed incarichi a soggetti in possesso di adeguate competenze ed esperienza professionale"*.

Infine, l'ultimo comma dell'art. 2 quater della predetta normativa regionale recita *"sono ricomprese altresì le attività di studio, editoria e comunicazione volte a diffondere la conoscenza sull'attività dei Gruppi consiliari e sulle questioni di competenza dell'Assemblea legislativa"*. L'oggetto dei contratti sottoscritti dal Gruppo appare dunque, nei limiti di una disamina meramente cartolare, rispettoso del dettato normativo in quanto nei contratti sottoscritti è stata dichiarata la riconducibilità al gruppo consiliare dell'attività comunicativa posta essere dall'incaricato. È necessario ribadire tuttavia che, non essendo stata fornita evidenza della riconducibilità, in via esclusiva al gruppo degli account social utilizzati, l'attività di comunicazione posta in essere deve contenere adeguati riferimenti al gruppo consiliare così

da consentire di distinguere adeguatamente tale attività comunicativa da quella posta in essere dalla corrispondente compagine politica cui il gruppo appare riferirsi. Tali riferimenti al gruppo consiliare devono essere adeguatamente presenti anche nell'attività espletata con i nuovi mezzi di comunicazione, quali ad esempio i social media. In merito è necessario che i soggetti preposti a tale attività prestino maggiore attenzione a tale aspetto, motivando adeguatamente le autorizzazioni di spesa e le dichiarazioni di veridicità e correttezza.

9. Il Collegio ritiene dunque che la documentazione e i chiarimenti forniti consentano di superare, nei termini esposti, le carenze e irregolarità rilevate.

10. Conclusivamente, la verifica del rendiconto, della documentazione allegata e degli ulteriori elementi presentati, operata dalla Sezione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 9 e seguenti del d.l. n. 174/2012 (come convertito dalla legge n. 213/2012 e s.m.i.), non ha evidenziato, pur con le precisazioni esposte, irregolarità.

11. Deve, tuttavia, essere disposta la trasmissione della presente deliberazione alla competente Procura di questa Corte per la valutazione dei possibili profili di danno erariale inerenti all'anticipazione delle somme operata dalla Regione ai fini della corresponsione del trattamento di fine rapporto al sig. Sandro Pasquali.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per l'Umbria

DELIBERA

la regolarità, con le precisazioni di cui in parte motiva, del rendiconto di esercizio 2023 del Gruppo consiliare *Partito Democratico* della XI legislatura dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito e per la trasmissione della presente deliberazione al Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria.

Dispone la trasmissione alla competente Procura della Corte dei conti.

Così deciso nella camera di consiglio del 26 marzo 2024.

L'estensore
Ref. Antonino Geraci

Il Presidente
Antonello Colosimo

Depositata il 28 marzo 2024
Il Funzionario Preposto
Dott.ssa Antonella Castellani